

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

Sospensione adempimenti fiscali – Fuori E-fattura e Corrispettivi telematici

Con la **CM 8/E/2020**, l'Agenzia delle Entrate ha risposto, tra l'altro, a numerosi quesiti afferenti la sospensione degli adempimenti fiscali ex art. 62, c. 1 e 6, DL 18/2020.

Di particolare rilievo i chiarimenti forniti relativamente all'applicazione della sospensione degli adempimenti fiscali per le **fatture (elettroniche o analogiche) e la memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi**.

L'art. 62, c. 1 e 6, DL 18/2020 dispone:

- per **tutti i contribuenti** (aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) la sospensione di **tutti gli “adempimenti tributari” (diversi dai versamenti, la cui sospensione è espressamente disciplinata dagli articoli 60-62, 68 e 69 del Decreto)**
 - la cui scadenza sia fissata nel **periodo compreso tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020**
 - **salve le eccezioni espressamente previste dalla norma** (effettuazione ritenute alla fonte; trasmissione delle CU; comunicazioni necessarie per la predisposizione del mod. 730/2020 precompilato).

Nel tale quadro di sospensione degli “adempimenti fiscali”, nel documento di prassi sono stati chiariti i seguenti aspetti.

A) EMISSIONE FATTURA ANALOGICA O ELETTRONICA

L'Agenzia chiarisce che:

non opera la sospensione dei termini per l'emissione (cioè l'invio allo SDI) delle fatture elettroniche:

- nella considerazione che tale documento:
 - **è funzionale al cessionario /committente** per la detrazione dell'IVA e la deducibilità del costo
 - è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi nascenti dal DL Cura Italia (come la possibilità di omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura per professionisti/agenti con compensi/ricavi < €. 400.000 nel 2019)
- rimanendo **applicabile la sola esimente da sanzioni** ove ricorra, nel concreto, una **causa di forza maggiore** (art. 6 c. 5 Dlgs. 241/97), non ravvisabile nella sola emergenza epidemiologica in atto

neppure l'impresa la cui attività sia stata sospesa dal DM 11/03/2020 e che, a tale data, **non aveva emesso fattura per operazioni già effettuate** (ex art. 6 DPR 633/72) **nei 12 giorni antecedenti** a tale data; tale soggetto (per il quale saranno, al più, invocabili le “*le cause di forza maggiore*”, da valutare nel concreto a cura dell'Ufficio) avrebbe dovuto:

- **ove obbligati alla fattura elettronica**: utilizzare uno dei software gratuiti offerti dall'Agenzia delle entrate (App, web, stand alone più 15 portale “Fatture e Corrispettivi”) per predisporre ed inviare il documento
- **se non obbligato alla fattura elettronica**: emettere la fattura analogica (dunque anche in “.pdf” o cartacea con successiva digitalizzazione) ed inviarla al cessionario/committente (via posta elettronica, certificata o meno) o elettronica in via facoltativa.

Considerazioni: l'interpretazione dell'Agenzia è discutibile, essendo mirata più ad assicurare la “certezza dei rapporti” piuttosto che ad una rigida interpretazione letterale della norma, la quale è chiara:

- nel disporre la **sospensione generalizzata degli adempimenti tributari previsti nel citato intervallo di tempo**
 - tra cui certamente rientra l'emissione della fattura (analogica o elettronica)
- senza che questa possa essere “condizionata” dagli invocati “effetti sul cessionario”.

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

B) MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

Rifacendosi alla medesima giustificazione adottata per le fatture elettroniche, anche per quanto riguarda i corrispettivi telematici l'Agenzia afferma che:

la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi costituisce un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione

che, al pari delle fatture, è funzionale alla detrazione IVA/deducibilità del costo in capo al cessionario/committente

- di conseguenza, **in generale, non opera la sospensione dei termini** ex art. 62 DL 18/2020.

DEROGHE: nella volontà di favorire comunque i contribuenti, ritiene che la **sospensione dei termini opera** nei seguenti casi:

- **trasmissione mensile nel "periodo transitorio"** dei dati dei corrispettivi documentati con **scontrino/ricevuta fiscale** (si tratta dei soggetti non dotati di RT "in servizio", con volume d'affari 2018 inferiore a €. 400.000, che eseguono "l'upload" dei dati nell'area riservata del sito dell'Agenzia entro la fine del mese successivo)
- **trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici:** se il gestore della vending machine non è in grado di effettuare la trasmissione telematica entro 60 giorni dal precedente invio (es: perché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza) sarà possibile effettuare la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo (l'Agenzia non lo chiarisce, ma il riferimento è, evidentemente, alle **sole vending machine "non evolute"**, disciplinate dal Provv. 30/03/2017)
- memorizzazione elettronica del corrispettivo (con contestuale emissione del documento commerciale) con trasmissione dei corrispettivi differita nei 12 giorni successivi, per i quali sia intervenuta una causa di forza maggiore (l'Agenzia porta l'esempio della assenza di rete internet, facendo dunque intendere che tale causa non può coincidere con l'emergenza epidemiologica).

Considerazioni: in questo caso l'interpretazione appare ancora più "partigiana"; infatti, se deve prevalere la tutela del terzo acquirente, questi risulterà soddisfatto con la consegna del documento commerciale, mentre non avrà alcun vantaggio dalla trasmissione telematica (non vi è Iva detraibile), per la quale ben potrebbe, comunque, operare la sospensione che l'Agenzia, al contrario, nega.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

MVC SYSTEM STUDIO